RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-219/89 *

I — Antefatti e procedimento

A — *Gli antefatti e l'ambito normativo*

Il presente procedimento riguarda la classificazione doganale di un prodotto composto per il 39,4% di succo d'arancia e per il 60,6% di zucchero e destinato alla fabbricazione di bevande con l'aggiunta di acqua e/o di zucchero.

L'Oberfinanzdirektion di Monaco rilasciava alla ditta WeserGold GmbH & Co. KG (in prosieguo: la « WeserGold ») un parere doganale vincolante secondo cui detto prodotto rientrava nella voce 21.06 della Tariffa doganale comune. La voce 21.06 è una voce residuale riguardante le « preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove ».

L'Oberfinanzdirektion riteneva, infatti, che l'aggiunta di zucchero aveva fatto perdere al prodotto la sua caratteristica originaria di succo di frutta e pertanto esso non poteva essere più classificato nella voce 20.09. In questa sono compresi i « succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti ». Essa rilevava inoltre che l'utilizzazione alla quale questa merce era destinata la escludeva anche dalla voce 22.02. Questa riguarda le « acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09 ».

La ditta WeserGold contestava tale classificazione dinanzi al Bundesfinanzhof. A suo parere, il « succo d'arancia zuccherato » di cui trattasi rientra nella voce 20.09. Il suo sapore e il suo colore giallo provano che è stata preservata la sua caratteristica originaria di succo di frutta.

B — *La questione pregiudiziale*

Con ordinanza 6 giugno 1989 il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale:

« Se una merce composta per il 39,4% di succo d'arancia e per il 60,6% di zucchero vada classificata nella voce 20.09 della nomenclatura combinata in quanto " succo di frutta con aggiunta di zucchero" ».

Secondo il Bundesfinanzhof la voce 21.06 applicata dall'Oberfinanzdirektion è proprio la voce esatta. Trasformata in sciroppo e diventata inidonea al consumo diretto, la merce avrebbe perso la sua caratteristica di succo d'arancia e non potrebbe quindi essere classificata nella voce 20.09. Tale opinione sarebbe condivisa dalla Federazione dell'industria tedesca di succhi di frutta e dalla Federazione dell'industria tedesca

* Lingua processuale: il tedesco.

delle bevande rinfrescanti. Essa sarebbe peraltro corroborata dalla direttiva del Consiglio 17 novembre 1975, 75/726/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU L 311, pag. 40, in prosieguo: la « direttiva 75/726 »): perché un prodotto possa essere smerciato con la denominazione « succo di frutta », gli artt. 1, punto 5, e 4, n. 2, di detta direttiva autorizzano infatti l'aggiunta di zuccheri soltanto in piccole proporzioni e prescrivono che il prodotto conservi il colore, l'aroma e il sapore del succo di frutta.

C — *Il procedimento dinanzi alla Corte*

L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1989.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte: il 20 ottobre 1989 la WeserGold, ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. Von Alvensleben, e il 30 ottobre 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra R. Kubicki, funzionaria del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania, messa a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito degli scambi con le amministrazioni nazionali.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 4 luglio 1990, la Corte ha deciso, a norma dell'art. 95, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, di attribuire la causa alla Prima Sezione della Corte.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Secondo la ditta *WeserGold* non occorre prendere in considerazione, come ha fatto l'Oberfinanzdirektion, la destinazione o l'utilizzazione della merce controversa per decidere circa la classificazione di una merce nella voce 20.09. Secondo la costante giurisprudenza della Corte cui la WeserGold fa richiamo (in particolare, sentenza 16 dicembre 1976, Luma, causa 38/76, Racc. pag. 2027, e sentenza 8 dicembre 1977, Carlsen-Verlag, causa 62/77, Racc. pag. 2343), la classificazione doganale dev'essere effettuata, salvo eccezione stabilita dalla Tariffa doganale comune, in base alle caratteristiche oggettive del prodotto. Nel caso di specie, tale principio è tanto più adeguato in quanto il testo della voce 20.09 si riferisce alla composizione del prodotto e non alla sua destinazione.

In ogni caso, le sottovoci 20.09-1191 e 20.09-1991 dimostrano che la classificazione nella voce 20.09 non è subordinata al presupposto che il prodotto possa essere consumato immediatamente. Queste sottovoci si applicano infatti ai succhi di frutta « aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% », mentre i succhi consumabili direttamente senza diluizione ne conterrebbero al massimo il 20%.

La ditta WeserGold si avvale poi delle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale, dalle quali risulta che una merce, per essere classificata nella voce 20.09, deve

aver conservato la sua caratteristica di succo di frutta. Tale condizione è soddisfatta nella presente fattispecie; a tal riguardo la WeserGold sottolinea che lo stesso parere doganale descrive la merce come un liquido di colore giallo, denso e sciropposo, avente odore e sapore dell'arancia.

A sostegno della sua tesi la ditta esibisce tre perizie eseguite rispettivamente dall'istituto Nehring, dall'istituto Fresenius e dalla Gesellschaft für Lebensmittel Forschung mbH. Questi tre enti sono riconosciuti sul piano nazionale e dispongono di una conoscenza approfondita della merce di cui si discute.

La WeserGold respinge la tesi sostenuta dalla Oberfinanzdirektion secondo cui un prodotto può essere classificato nella voce 20.09 soltanto se il succo di frutta ha un tenore di zucchero inferiore al 50%. Rivestito di un significato del tutto neutro, il termine « addition » usato nel testo di questa voce si limita a descrivere l'azione di aggiungere una cosa ad un'altra, senza prescrivere che il prodotto aggiunto rimanga un elemento minoritario nel composto. Comunque sia, nel caso sottoposto all'esame della Corte, lo zucchero, semplicemente sciolto nella preparazione, non è diventato il componente principale del prodotto.

La tesi secondo cui, perché un prodotto rientri nella voce 20.09, lo zucchero può essere usato soltanto per restituire al succo il suo naturale sapore dolce — tesi che, secondo la WeserGold, è stata sostenuta dalla Oberfinanzdirektion —, è smentita sia dalla Tariffa doganale comune sia dalle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale. Stando alla sua formulazione la sottovoce 20.09-1991 si applica infatti ai succhi di frutta « aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% », quantità già nettamente superiore a quella che è necessaria per restituire al succo d'arancia il suo naturale sapore dolce. Quanto alle note esplicative, esse distinguono tra lo zucchero e gli altri dolcificanti. Mentre per questi ultimi si richiede che « il quantitativo aggiunto non superi quello necessario ad una dolcificazione naturale dei succhi », nulla di analogo è previsto per lo zucchero. A contrario, se ne può dedurre che per l'aggiunta di zucchero, diversamente dagli altri dolcificanti, non vi è alcun limite.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Oberfinanzdirektion, la sottovoce 20.09-1991 non è riservata al concentrato di succo di frutta il cui stesso tenore di zuccheri naturali sia molto elevato. Secondo la WeserGold questa tesi è in contrasto con la Tariffa doganale comune, con le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale e con le conclusioni dell'avvocato generale Warner che precedono la sentenza 10 giugno 1975, Hauptzollamt Hamburg-Ericus/Hamburger Import-Kompanie (causa 91/74, Racc. pag. 643). Innanzitutto, la voce 20.09 e la sottovoce 20.09-1991 riguardano i succhi di frutta con aggiunta di zucchero e non i succhi di frutta il cui tenore di zuccheri sia stato aumentato con il sistema della concentrazione. Inoltre, le note esplicative della voce 20.09 precisano esplicitamente che è irrilevante se lo zucchero contenuto nei succhi di frutta derivi dai sistemi di lavorazione o se sia stato aggiunto. Infine, nella causa già citata, l'avvocato generale, poiché ha sottolineato che le parti non avevano tentato di dimostrare che il 63% di zucchero contenuto nel succo d'arancia controverso era costituito da zucchero naturale, ha considerato che l'origine

dello zucchero non era determinante per tale classificazione.

La WeserGold nega inoltre qualsiasi rilevanza nel presente contesto alla direttiva 75/726 e, in generale, al diritto sui prodotti alimentari, e questo per due motivi. Innanzitutto, poiché è inteso a stabilire le modalità secondo cui un prodotto può essere venduto al consumatore finale, non ci si può avvalere del diritto sui prodotti alimentari per interpretare la Tariffa doganale comune il cui obiettivo, radicalmente diverso, è quello di disciplinare l'importazione delle merci. Inoltre, l'applicazione al caso di specie del diritto sui prodotti alimentari porta a svuotare del suo significato la sottovoce 20.09-1991. Questa riguarda infatti i succhi di frutta « aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30% », prodotti che, tenuto conto del diritto sui prodotti alimentari, dovrebbero essere considerati sciroppi d'arancia.

La ditta WeserGold respinge poi i due pareri espressi dal Bundesfinanzhof. Mentre la Federazione dell'industria tedesca delle bevande rinfrescanti, come riconosce essa stessa, è incompetente in materia di classificazione doganale dei succhi di frutta, la Federazione dell'industria tedesca dei succhi di frutta difende una tesi errata. Secondo quest'ultima federazione un prodotto perde la sua caratteristica di succo di frutta allorché il suo tenore di zuccheri supera il doppio del quantitativo consentito dal diritto sui prodotti alimentari. La WeserGold rileva che tale principio ha due difetti: si basa sulla direttiva 75/726 che, per le ragioni già esposte, non può essere applicata nella presente materia; e, inoltre, è in contrasto con la Tariffa doganale comune la quale, nella voce 20.09, riguarda i succhi d'arancia aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%.

La società WeserGold osserva infine che prima del 1987 le autorità doganali tedesche classificavano la merce controversa nella voce 20.09 e tale classificazione è rimasta la regola negli altri Stati membri. Il cambiamento deciso dalla Oberfinanzdirektion svantaggia le ditte tedesche rispetto alle loro concorrenti straniere.

Secondo la *Commissione* la voce 20.09 non riguarda i succhi di frutta il cui tenore in zucchero supera il 50%. Tale limitazione emerge sia dalla Tariffa doganale comune e dalle sue note esplicative sia dal principio interpretativo generale n. 3 della Tariffa doganale comune.

La Commissione sottolinea anzitutto che un succo d'arancia contenente il 43% di zucchero rientra, senza alcun dubbio, nell'ambito della voce 20.09 della nomenclatura combinata. Il testo delle sottovoci 20.09-1191 e 20.09-1991 riguarda infatti espressamente un succo d'arancia avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30%, mentre la nota complementare n. 5 valuta al 13% il tenore di zuccheri naturali di tale succo.

La Commissione rileva inoltre che il consiglio di cooperazione doganale, nella sua nota esplicativa della voce 20.09, richiede in generale che il succo d'arancia abbia conservato la sua caratteristica originale di succo di frutta e che, in caso di aggiunta di dolcificanti diversi dallo zucchero, sia preservato l'equilibrio fra i vari componenti. Ne discende che la classificazione nella voce 20.09 è limitata ai succhi d'arancia con tenore in zuccheri inferiore al 50%.

Infine, questo principio trova un'ulteriore giustificazione nel principio interpretativo generale n. 3 della Tariffa doganale comune, secondo cui « qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci (...) i prodotti misti (...) sono classificati secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale (...) ». Nel caso di specie lo zucchero diviene la caratteristica determinante del prodotto, il quale per questo motivo non può più essere classificato nella voce 20.09.

Secondo la Commissione l'art. 4, n. 2, lett. a), ii), terzo trattino, della direttiva 75/726, che autorizza l'aggiunta di zuccheri soltanto « in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a (...) 100 g/l di succo (...) per ottenere un gusto zuccherato », non fornisce nessun argomento contro la tesi da essa sostenuta. Comunque sia, poiché persegue un obiettivo diverso, di tale direttiva non ci si può avvalere per interpretare la Tariffa doganale comune.

La Commissione ritiene inoltre che questo prodotto non possa essere classificato neppure nella voce 22.02 in quanto inidoneo per un consumo immediato. Questo è infatti il presupposto che risulta dal punto 4 delle note esplicative del consiglio di cooperazione doganale, dalla sua raccolta dei pareri doganali nonché dalla sentenza della Corte 26 marzo 1981, Ritter (causa 114/80, Racc. pag. 895).

La Commissione conclude pertanto affermando che il prodotto rientra nella voce residuale 21.06. A questo proposito sottolinea che esso corrisponde alla descrizione fornita dal punto 12 delle note esplicative, redatto come segue: « le preparazioni composte per la fabbricazione di limonate o altre bevande, costituite, ad esempio, da sciroppi, aromatizzati o coloriti, che sono soluzioni di zuccheri addizionati con sostanze naturali o artificiali, destinate a conferire loro in particolare il sapore di alcune frutte (...) ».

La Commissione suggerisce pertanto di risolvere la questione pregiudiziale come segue: « la voce che costituisce la base per la Tariffa doganale comune nella sua versione in vigore dal primo gennaio 1988 va interpretata nel senso che un succo d'arancia al quale è stato aggiunto un quantitativo di zucchero tale che il suo tenore complessivo di zucchero è superiore al 60% non dev'essere classificato come " succo di frutta con aggiunta di zucchero " nella voce 20.09 della nomenclatura combinata ».

R. Joliet
giudice relatore